

**DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”**  
**(sostitutiva dell’atto di notorietà – DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.)**

Spett.le

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
 il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 prov. \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale  
 rappresentante della Società \_\_\_\_\_  
 Codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti de minimis della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013; Regolamento n. 1998/2006 (aiuti de minimis),
- Regolamento n. 360/2012 (aiuti de minimis ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale),
- Regolamento n. 875/2007 (aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura),
- Regolamento n. 1408/2013; Regolamento n. 1535/2007 (aiuti de minimis nel settore agricolo),

ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- a) che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa inizia il \_\_\_\_\_ e termina il \_\_\_\_\_ di ciascun anno,
- b) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti **l’impresa** di cui è legale rappresentante **e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento**, nell’ambito dello stesso Stato membro,

**[di seguito barrare la casella interessata]**

non ha/hanno beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* a titolo di nessuno dei Regolamenti sopra elencati,

**oppure**

ha/hanno beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime *de minimis* indicate di seguito:

Regolamento comunitario	Nominativo impresa beneficiaria del contributo	Data concessione contributo	Normativa di riferimento	Ente erogatore	Importo lordo

<b>Data</b>	<b>Firma del legale rappresentante <sup>1</sup></b>
-------------	---

**<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (qualora sia trasmessa a mezzo posta elettronica certificata la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa)**

## **DICHIARAZIONE “DE MINIMIS”**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime “*de minimis*” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti gli aiuti ottenuti in “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all’agevolazione) indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti *de minimis* all’impresa.

Si ricorda che se dovesse venire superato il massimale previsto, l’impresa perderà il diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero aiuto in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

#### **Quali agevolazioni indicare**

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in “*de minimis*” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, il regolamento di riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione lordo, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Questo si differenzia come segue:

- 200.000 € in tutti i casi diversi da quelli indicati di seguito; sono compresi gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricolo, anche se il beneficiario è un’impresa agricola; (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 100.000 € nel caso di aiuti ad un’impresa che opera nel settore del trasporto merci su strada, per spese inerenti quell’attività (Regolamento 1407/2013, prima 1998/2006)
- 15.000 € per gli aiuti nel settore agricolo (attività primaria) (Regolamento 1408/2013, prima 1535/2007)
- 30.000 € per gli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacoltura (Regolamento 875/2007)
- 500.000 € nel caso di compensazioni di oneri di servizio pubblico a favore di imprese affidatarie di un SIEG (Regolamento 360/2012).

Il massimale applicabile caso per caso è quello relativo all’attività che viene agevolata con l’aiuto. Un’impresa può essere quindi beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti “*de minimis*”; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti “*de minimis*” ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Ad esempio, un’impresa agricola potrà ottenere aiuti in base ai due regolamenti “*de minimis*” di riferimento, nel limite triennale, rispettivamente, di 15.000 € e di 200.000 €, ma in ogni caso la somma di tutti gli aiuti non potrà superare i 200.000 €.

### **Periodo di riferimento**

I massimali sopra indicati si riferiscono all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Dato che esso non coincide necessariamente con l'anno solare, dovrà essere indicato il periodo di riferimento per quanto riguarda l'impresa richiedente.

### **Come individuare il beneficiario – “Il concetto di impresa unica”**

Per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Le regole comunitarie stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “*de minimis*” si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

In caso di fusioni o acquisizioni occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.